



Bruxelles, 30.4.2024  
COM(2024) 183 final

2024/0098 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM)**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

Scopo della presente proposta è recepire nel diritto dell'Unione le misure di conservazione e di gestione della pesca adottate nel 2021 e nel 2022 dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), di cui l'Unione europea (UE) è parte contraente dal 1998. Il primo recepimento delle misure della CGPM è stato effettuato mediante il regolamento (UE) n. 1343/2011<sup>1</sup>, che è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2102<sup>2</sup> e dal regolamento (UE) 2019/982<sup>3</sup>. Poiché il regolamento (UE) n. 1343/2011 aveva subito varie e sostanziali modifiche e si rendeva necessario apportarne di nuove, a fini di chiarezza, semplificazione e certezza del diritto esso è stato rifiutato nel 2023 mediante il regolamento (UE) 2023/2124<sup>4</sup>. La presente proposta intende ora introdurre nuove modifiche nel regolamento (UE) 2023/2124 che recepiscono ulteriori misure della CGPM.

La CGPM è l'organizzazione regionale di gestione della pesca responsabile della gestione delle risorse ittiche nel Mediterraneo e nel Mar Nero. Il suo obiettivo principale è promuovere: i) lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e il miglior utilizzo delle risorse marine vive nel Mediterraneo e nel Mar Nero; e ii) lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura nel Mediterraneo e nel Mar Nero. L'Unione europea e dieci dei suoi Stati membri (Bulgaria, Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Romania, Slovenia e Spagna) sono parti contraenti dell'accordo CGPM.

La CGPM ha la facoltà di adottare decisioni vincolanti ("raccomandazioni") per la conservazione e la gestione della pesca nella zona di sua competenza. Pur essendo rivolti essenzialmente alle parti contraenti della CGPM, tali atti possono contenere obblighi anche per gli operatori (ad esempio, il comandante del peschereccio). Se non sono presentate obiezioni, le raccomandazioni della CGPM diventano vincolanti entro 120 giorni dalla data della loro prima notifica. L'UE è tenuta a garantire che tali misure, in quanto obblighi internazionali, siano rispettate non appena entrano in vigore.

È importante sottolineare che la presente proposta prevede poteri delegati conferiti alla Commissione a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

<sup>2</sup> Regolamento (UE) 2015/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (GU L 308 del 25.11.2015, pag. 1).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2019/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) (GU L 164 del 20.6.2019, pag. 1).

<sup>4</sup> Regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) (rifusione) (GU L, 2023/2124, 12.10.2023).

(TFUE), al fine di garantire che l'Unione continui ad adempiere gli obblighi che le incombono in virtù dell'accordo CGPM.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Qualora le decisioni della CGPM adottate nel 2021 e nel 2022 non siano già contemplate dal diritto vigente dell'UE, è necessario recepire tali decisioni nell'ordinamento giuridico dell'UE per garantire una loro applicazione uniforme ed efficace in tutta l'UE.

La presente proposta riguarda, in particolare, il regolamento (UE) 2019/1241<sup>5</sup>. Persegue gli obiettivi stabiliti dalla politica comune della pesca riformata<sup>6</sup> e sarà applicata fatto salvo il regolamento (CE) n. 1967/2006<sup>7</sup>.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

n.p.

## 2. **BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La proposta si basa sull'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in quanto prevede disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca riformata.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione (articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE). Il principio di sussidiarietà non è pertanto di applicazione.

- **Proporzionalità**

La proposta garantirà che il diritto dell'Unione sia in linea con gli obblighi internazionali adottati in sede di CGPM, di cui l'Unione è parte contraente. Essa si limita a recepire quanto necessario per conseguire l'obiettivo perseguito.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'atto giuridico prescelto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica un regolamento esistente. La scelta di questo tipo di atto tiene conto degli obiettivi della politica comune della pesca riformata e degli altri obblighi internazionali assunti dall'UE.

---

<sup>5</sup> Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

<sup>6</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

<sup>7</sup> Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo (GU L 409 del 21.12.2006, pag. 11).

La proposta rappresenta il quinto recepimento delle raccomandazioni della CGPM nel diritto dell'UE.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

n.p.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Scopo della proposta è recepire le misure della CGPM in vigore, che sono vincolanti per le parti contraenti. Gli esperti nazionali e i rappresentanti del settore degli Stati membri dell'UE sono stati consultati sia nella fase preparatoria che nel corso dei negoziati condotti in occasione della 44<sup>a</sup> e della 45<sup>a</sup> sessione annuale della CGPM. Di conseguenza, non si è ritenuto necessario procedere a una consultazione dei portatori di interessi in relazione al presente regolamento.

- **Assunzione e uso di perizie**

n.p.

- **Valutazione d'impatto**

Le misure adottate dalla CGPM si basano sui pareri del suo comitato scientifico consultivo. Non si procederà a un'ulteriore valutazione d'impatto dal momento che non sarà introdotta alcuna nuova politica che vada oltre le misure della CGPM e che non si prevede alcun nuovo impatto significativo derivante dal recepimento.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta non è collegata al programma REFIT.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha alcuna conseguenza sulla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

n.p.

### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

n.p.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

n.p.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta affronta aspetti riguardanti i) la conservazione e la gestione sostenibili delle attività di pesca e ii) l'impatto delle attività di pesca su determinate specie marine nelle zone del Mediterraneo e del Mar Nero.

La proposta contiene inoltre misure tecniche miranti a promuovere i) lo sfruttamento sostenibile dell'anguilla e del corallo rosso nella zona di applicazione dell'accordo CGPM, ii) la mitigazione delle catture accidentali di uccelli marini, tartarughe marine e cetacei nella zona di applicazione dell'accordo CGPM e iii) la conservazione della foca monaca, degli squali e delle razze nella zona di applicazione dell'accordo CGPM. Essa, infine, i) recepisce nel diritto dell'Unione determinate misure riguardanti la pesca degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico, ii) introduce nuove disposizioni per lo spratto e lo spinarolo nel Mar Nero e iii) introduce due nuovi capi sui trasbordi e la pesca ricreativa nella zona di competenza della CGPM.

Proposta di

## REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>2</sup>,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo relativo all'istituzione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ("accordo CGPM") garantisce un quadro di cooperazione multilaterale adeguato per promuovere lo sviluppo, la conservazione, la gestione razionale e il miglior utilizzo delle risorse marine vive nel Mediterraneo e nel Mar Nero a livelli considerati sostenibili e a basso rischio di esaurimento.
- (2) L'Unione europea, la Bulgaria, Cipro, la Croazia, la Francia, la Grecia, l'Italia, Malta, la Romania, la Slovenia e la Spagna sono parti contraenti dell'accordo CGPM.
- (3) Le raccomandazioni adottate dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) sono vincolanti per le sue parti contraenti. Esse sono quindi vincolanti per l'Unione e dovrebbero pertanto essere attuate nel diritto dell'Unione, a meno che il loro contenuto non vi sia già contemplato. L'Unione è tenuta a garantire che le sue attività di pesca al di fuori delle sue acque si basino sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione, promuovendo nel contempo una concorrenza leale tra gli operatori dell'Unione e gli operatori dei paesi terzi.
- (4) Per tali ragioni, e poiché il carattere permanente delle raccomandazioni richiede uno strumento giuridico permanente ai fini della loro attuazione nel diritto dell'Unione, è opportuno attuare tali raccomandazioni mediante un atto legislativo, garantendo in tal modo chiarezza e prevedibilità giuridiche agli operatori dell'Unione nelle acque soggette all'accordo CGPM.

---

<sup>1</sup> ELI:

<sup>2</sup> ELI:

<sup>3</sup> Da inserire:

- (5) Il regolamento (UE) 2023/2124 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup> stabilisce alcune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dell'accordo relativo alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). Si tratta dell'atto legislativo che recepisce le raccomandazioni della CGPM.
- (6) Il presente regolamento dovrebbe attuare nel diritto dell'Unione le misure che non vi sono ancora contemplate contenute nelle raccomandazioni che seguono.
- (7) Nella sessione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/2 relativa all'istituzione di una zona di restrizione della pesca nella Fossa di Jabuka/Pomo nel Mare Adriatico, che modifica le raccomandazioni CGPM/41/2017/3 e CGPM/44/2021/5 relative all'istituzione di una zona di restrizione della pesca nel Golfo del Leone ai fini della protezione delle aggregazioni di riproduttori e degli habitat sensibili di acque profonde e che abroga la raccomandazione CGPM/33/2009/1.
- (8) Nella sessione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/9 relativa alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile dello spratto nel Mar Nero e la raccomandazione CGPM/44/2021/10 relativa a misure di gestione per la pesca sostenibile dello spinarolo nel Mar Nero.
- (9) Nella sessione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/13 relativa alla mitigazione degli effetti delle attività di pesca sulla conservazione degli uccelli marini nel Mediterraneo, la raccomandazione CGPM/44/2021/14 relativa alla mitigazione degli effetti della pesca sulla conservazione delle tartarughe marine, la raccomandazione CGPM/44/2021/15 relativa alla mitigazione degli effetti della pesca sulla conservazione dei cetacei e la raccomandazione CGPM/44/2021/16 relativa a misure di mitigazione supplementari per la conservazione degli elasmobranchi nel Mediterraneo.
- (10) Nella sessione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/17 relativa a un regime di certificazione delle catture di rombo chiodato nel Mar Nero.
- (11) Nella sessione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/19 relativa alla creazione di un elenco di pescherecci che si presume abbiano esercitato attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate, che abroga la raccomandazione CGPM/43/2019/8. Il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio<sup>5</sup> riguarda solo in parte il contenuto di tale raccomandazione.
- (12) Nella sessione annuale del 2021 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/20 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico.
- (13) Nella sessione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/1 relativa a un piano di gestione pluriennale per l'anguilla nel Mediterraneo, che modifica la raccomandazione CGPM/42/2018/1.

---

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1005/oj>).

- (14) Nella sessione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/2 relativa a un piano di gestione per lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso nel Mediterraneo, che modifica la raccomandazione CGPM/43/2019/4.
- (15) Nella sessione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/3 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dell'occhialone nel Mare di Alborán, che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/4, CGPM/43/2019/2 e CGPM/41/2017/2.
- (16) Nella sessione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Canale di Sicilia, che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/12 e CGPM/42/2018/5.
- (17) Nella sessione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/5 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Canale di Sicilia, che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/7 e CGPM/43/2019/6.
- (18) Nella sessione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/6 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mar Ionio, che abroga le raccomandazioni CGPM/44/2021/8 e CGPM/42/2018/4.
- (19) Nella sessione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/7 relativa a un piano pluriennale per la gestione sostenibile delle attività di pesca demersale del gambero rosso e del gambero viola con reti da traino nel Mar di Levante, che abroga la raccomandazione CGPM/42/2018/3.
- (20) Nella sessione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/12 relativa alla definizione di una serie di norme minime per una pesca ricreativa sostenibile nel Mediterraneo.
- (21) Nella sessione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/11 relativa alla definizione di una serie di norme minime per le zone di restrizione della pesca nella zona di applicazione dell'accordo CGPM.
- (22) Nella sessione annuale del 2022 la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/14 relativa alla regolamentazione dei trasbordi nella zona di applicazione dell'accordo CGPM.
- (23) Nella sessione annuale del 2022 la CGPM ha infine adottato le raccomandazioni CGPM/45/2022/15 e CGPM/45/2022/16 relative a programmi internazionali congiunti di ispezione e sorveglianza al di fuori delle acque soggette alla giurisdizione nazionale nel Canale di Sicilia e nel Mar Ionio.
- (24) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [inserire la data]<sup>6</sup>.
- (25) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda la cooperazione e lo scambio di informazioni con il segretariato della

---

<sup>6</sup> [Riferimento del parere].



CGPM, il formato e la trasmissione delle domande di riporto dei giorni persi a causa delle avverse condizioni atmosferiche durante il fermo stagionale della pesca della lampuga, la relazione su tale riporto e la relazione nell'ambito della raccolta di dati sulla pesca della lampuga. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

(26) Al fine di garantire che l'Unione continui a ottemperare ai propri obblighi nell'ambito dell'accordo CGPM, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per l'attuazione nel diritto dell'Unione di modifiche, che siano divenute vincolanti per l'Unione, di misure della CGPM vigenti già attuate nel diritto dell'Unione, per quanto riguarda la trasmissione al segretariato della CGPM dell'elenco dei pescherecci autorizzati ai fini della loro iscrizione nel registro CGPM, le deroghe alle misure di conservazione per il corallo rosso, l'attuazione del programma permanente di documentazione delle catture (CDS – *Catch Documentation Scheme*) di corallo rosso e rombo chiodato, le misure di competenza dello Stato di approdo, la tabella, la mappa e le coordinate delle sottozone geografiche della CGPM, le procedure di ispezione dei pescherecci da parte dello Stato di approdo, la dichiarazione di trasbordo, il rapporto di avvistamento e le matrici statistiche della CGPM. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<sup>7</sup>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(27) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/2124,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

#### **Modifiche del regolamento (UE) 2023/2124**

Il regolamento (UE) 2023/2124 è così modificato:

1) l'articolo 3 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Ai fini del presente regolamento, in aggiunta alle definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, all'articolo 2, punti da 1) a 4), del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, all'articolo 2, punti da 1) a 13), del regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, si applicano le definizioni seguenti:";

b) sono aggiunti i punti seguenti:

---

<sup>7</sup> Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).

"9) "zona di restrizione della pesca": una zona geografica definita in cui alcune attività di pesca specifiche sono temporaneamente vietate o limitate al fine di migliorare la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse marine vive nella zona di applicazione dell'accordo CGPM;

10) "punto di sbarco designato": porti o luoghi in prossimità della costa, terminali offshore e altri impianti per lo sbarco, il trasbordo, l'imballaggio, la trasformazione, il rifornimento di carburante o il riapprovvigionamento dei pescherecci in cui sono consentite operazioni di sbarco, trasbordo, imballaggio e/o trasformazione dei prodotti della pesca, designati dalle parti contraenti e dalle parti non contraenti cooperanti conformemente alla raccomandazione CGPM/40/2016/1 relativa a un regime regionale di misure di competenza dello Stato di approdo per contrastare le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate nella zona di applicazione dell'accordo CGPM;

11) "certificato di cattura": documento ufficiale che accompagna una partita e convalidato dall'autorità competente, che consente di trasmettere informazioni esatte e verificabili sul pesce lungo tutta la catena di approvvigionamento;

12) "programma di documentazione delle catture" o "SDC": sistema istituito a norma degli obblighi internazionali pertinenti avente principalmente lo scopo di contribuire a determinare, lungo tutta la catena di approvvigionamento, se il pesce proviene da catture effettuate conformemente alle misure nazionali, regionali e internazionali di conservazione e gestione applicabili.";

2) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

#### *"Articolo 4*

#### **Ambito di applicazione**

Il presente capo si applica a tutte le attività di pesca dell'anguilla (*Anguilla anguilla*), in particolare la pesca mirata, accidentale e ricreativa, in tutte le acque del Mar Mediterraneo di cui all'allegato I, comprese le acque dolci e le acque di transizione e salmastre, quali lagune ed estuari.";

3) tra l'articolo 12 e l'articolo 13 è inserito l'articolo 12 bis seguente:

#### *"Articolo 12 bis*

#### **Pesca ricreativa**

Gli Stati membri provvedono affinché la pesca ricreativa dell'anguilla in tutte le fasi del suo ciclo vitale (ceca, gialla, argentata) sia vietata in tutti gli habitat.";

4) tra l'articolo 14 e l'articolo 15 è inserito l'articolo 14 bis seguente:

#### *"Articolo 14 bis*

#### **Misure di gestione della flotta**

Gli Stati membri provvedono affinché la capacità totale della flotta o lo sforzo di pesca totale delle flotte che praticano la pesca attiva degli stock principali con reti da traino demersali, con riferimento alla stazza lorda (GT) e/o alle tonnellate di stazza lorda (TSL), alla potenza del motore (kW) e al numero di pescherecci, riportati sia nel registro nazionale che nel registro CGPM, non superino il numero di pescherecci o lo sforzo di pesca previsto per i pescherecci

da traino a divergenti che hanno pescato il gambero di profondità nel periodo 2014-2017 o in un altro periodo di tre anni consecutivi, ad esempio 2015-2018, a condizione che l'aumento non sia superiore al 50 % rispetto al periodo di riferimento 2014-2017.";

5) l'articolo 15 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per un determinato anno, l'elenco di tutti i pescherecci autorizzati a catturare le specie di cui all'articolo 13 e che stanno praticando la pesca attiva di tali specie. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 31 marzo di ogni anno. L'elenco comprende, per ogni peschereccio, le informazioni di cui all'allegato VIII.";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. I pescherecci operanti con reti da traino a divergenti nell'ambito della presente sezione sono autorizzati a svolgere attività di pesca specifiche solo se queste sono indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti.";

6) all'articolo 16, il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3) totale delle catture e dei rigetti in mare.";

7) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

#### *"Articolo 17*

##### **Ulteriori restrizioni spaziali o temporali**

1. I pescherecci a strascico che praticano la pesca di aggregazioni di riproduttori di gambero di profondità cessano l'attività di pesca per 30 giorni consecutivi tra marzo e dicembre.

2. Gli Stati membri comunicano le suddette restrizioni temporali alla Commissione entro il 30 maggio di ogni anno. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno.";

8) all'articolo 18 è aggiunto il paragrafo seguente:

"Fatto salvo l'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri monitorano il consumo dei limiti di cattura e, entro il quindicesimo giorno di ogni mese per il mese precedente, trasmettono alla Commissione le relazioni sulle catture a decorrere dalla data in cui è stato esaurito l'80 % del rispettivo contingente.

La Commissione comunica senza indugio tali informazioni al segretariato della CGPM.

Una volta raggiunto il limite di cattura, lo Stato membro interessato vieta ulteriori catture degli stock principali.";

9) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

#### *"Articolo 20*

##### **Sistema di controllo dei pescherecci**

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009, tutti i pescherecci di lunghezza fuori tutto (*length overall* - LOA) superiore a 12 metri che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione sono dotati di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (*vessel monitoring system* - VMS).

Fino all'8 gennaio 2026 gli Stati membri possono autorizzare i pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri a derogare al primo comma se operano esclusivamente all'interno delle acque territoriali dello Stato membro e/o non trascorrono in mare mai più di 24 ore calcolate dal momento della partenza fino al momento del rientro in porto.

Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le deroghe concesse conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e gli altri mezzi di controllo impiegati per monitorare tali pescherecci. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della CGPM.";

10) tra l'articolo 21 e l'articolo 22 è inserito l'articolo 21 bis seguente:

*"Articolo 21 bis*

**Misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali**

1. Gli Stati membri adottano misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali nell'ambito della presente sezione per garantire che i livelli di sfruttamento del gambero rosso e del gambero viola raggiungano e mantengano il rendimento massimo sostenibile.

2. Entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di gestione o i piani di gestione nazionali adottati e le eventuali modifiche apportate a tali misure o piani. La Commissione trasmette tali misure o piani e le relative modifiche al segretariato della CGPM entro il 30 aprile di ogni anno.";

11) tra l'articolo 23 e l'articolo 24 è inserito l'articolo 23 bis seguente:

*"Articolo 23 bis*

**Misure di gestione della flotta**

Gli Stati membri provvedono affinché la capacità complessiva della flotta, con riferimento alla stazza lorda (GT) e/o alle tonnellate di stazza lorda (TSL), alla potenza del motore (kW) e al numero di pescherecci, riportata sia nel registro nazionale che nel registro CGPM, non superi la capacità della flotta per i pescherecci da traino a divergenti che hanno pescato gambero di profondità nel 2019.";

12) l'articolo 24 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per un determinato anno, l'elenco di tutti i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a catturare le specie di cui all'articolo 22 e che stanno praticando la pesca attiva di tali specie. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 31 marzo di ogni anno. L'elenco comprende, per ogni peschereccio, le informazioni di cui all'allegato VIII.";

b) è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

"4. I pescherecci operanti con reti da traino a divergenti nell'ambito della presente sezione sono autorizzati a svolgere attività di pesca specifiche solo se queste sono indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti.";

13) all'articolo 25, il punto 3) è sostituito dal seguente:

"3) totale delle catture e dei rigetti in mare.";

14) l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 26*

### **Restrizioni temporali**

1. I pescherecci a strascico che praticano la pesca di aggregazioni di riproduttori di gambero di profondità cessano l'attività di pesca per 30 giorni consecutivi tra marzo e dicembre.

2. Gli Stati membri comunicano le suddette restrizioni temporali alla Commissione entro il 30 maggio di ogni anno. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno.";

15) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 27*

### **Obblighi di comunicazione**

1. In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione dichiarano tutte le catture e le catture accessorie di gambero rosso e gambero viola, indipendentemente dal peso vivo delle catture.

2. Fatto salvo l'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri monitorano il consumo dei limiti di cattura come segue: a decorrere dalla data di esaurimento dell'80 % del contingente, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione relazioni mensili sulle catture. La Commissione comunica senza indugio tali informazioni al segretariato della CGPM. La relazione mensile è trasmessa entro il quindicesimo giorno del mese per il mese precedente. Una volta raggiunto il limite di cattura, lo Stato membro vieta ulteriori catture degli stock principali.";

16) l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 29*

### **Sistema di controllo dei pescherecci**

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009, tutti i pescherecci di LOA superiore a 12 metri che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione sono dotati di un sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS).

Fino all'8 gennaio 2026 gli Stati membri possono autorizzare i pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri a derogare alla norma di cui al primo comma se operano esclusivamente all'interno delle loro acque territoriali e/o non trascorrono in mare mai più di 24 ore calcolate dal momento della partenza fino al momento del rientro in porto. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le deroghe concesse conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e gli altri mezzi di controllo impiegati per monitorare tali pescherecci. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della CGPM.";

17) tra l'articolo 30 e l'articolo 31 sono inseriti gli articoli 30 bis, 30 ter, 30 quater e 30 quinquies seguenti:

*"Articolo 30 bis*

**Misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali**

1. Gli Stati membri adottano misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali nell'ambito della presente sezione per garantire che i livelli di sfruttamento del gambero rosso e del gambero viola raggiungano e mantengano il rendimento massimo sostenibile.
2. Entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di gestione o i piani di gestione nazionali adottati e le eventuali modifiche apportate a tali misure o piani. La Commissione trasmette tali misure o piani e le relative modifiche al segretariato della CGPM entro il 30 aprile di ogni anno.

*Articolo 30 ter*

**Programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza**

1. Gli Stati membri possono effettuare attività di ispezione e sorveglianza nell'ambito della presente sezione nel quadro di un programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza (di seguito, "programma") applicabile alle acque non soggette alla giurisdizione nazionale nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 (Mar Ionio) della CGPM quali definite nell'allegato I ("zona di ispezione e sorveglianza").
2. Gli Stati membri possono assegnare ispettori e mezzi di ispezione ed effettuare ispezioni nell'ambito di tale programma. Al programma possono essere assegnati ispettori dell'Unione anche da parte della Commissione, o di un organismo da essa designato.
3. La Commissione, o un organo da essa designato, coordina le attività di ispezione e sorveglianza per l'Unione e, coordinandosi con gli Stati membri interessati, può elaborare un piano d'intervento congiunto per consentire all'Unione di ottemperare ai suoi obblighi nel quadro del programma. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare l'attuazione di tali piani, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali necessarie nonché i periodi e le zone geografiche in cui impiegare tali risorse.
4. Ogni Stato membro notifica alla Commissione o a un organismo da essa designato, entro il 15 novembre di ogni anno, l'elenco contenente i nomi degli ispettori autorizzati a svolgere attività di ispezione e sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1, nonché i nomi delle navi e degli aeromobili utilizzati per le attività di ispezione e sorveglianza che essi intendono assegnare al programma per l'anno successivo. La Commissione, o un organismo da essa designato, trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 1° dicembre di ogni anno o non appena possibile prima dell'inizio delle attività di ispezione.
5. Gli ispettori assegnati al programma sono muniti di una carta di ispettore della CGPM rilasciata dalle autorità competenti, conforme al modello riportato nell'allegato IV.
6. Le navi che svolgono operazioni di abbordaggio e di ispezione nell'ambito del programma espongono un'apposita bandierina o gagliardetto conforme alla descrizione riportata nell'allegato V.
7. Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni piattaforma di ispezione autorizzata a battere la propria bandiera operante nella zona di cui al paragrafo 1 mantenga un contatto sicuro, se possibile quotidiano, con ogni altra piattaforma di ispezione operante in tale zona, per procedere allo scambio delle informazioni necessarie al coordinamento delle attività.

8. Ciascuno Stato membro che effettua attività di ispezione o sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1 fornisce a ogni piattaforma di ispezione, al momento dell'entrata nella zona, un elenco degli avvistamenti predisposto conformemente all'allegato VII, degli abbordaggi e delle ispezioni effettuati nel precedente periodo di 10 giorni, in cui figurino le date, le coordinate e qualsiasi altra informazione pertinente.

#### *Articolo 30 quater*

### **Svolgimento delle ispezioni**

1. Gli ispettori assegnati al programma:

- a) prima dell'abbordaggio, comunicano al peschereccio il nome della nave di ispezione;
- b) espongono, sulla nave di ispezione e sulla nave di abbordaggio, la bandierina o il gagliardetto descritto nell'allegato V;
- c) limitano a un massimo di tre ispettori la squadra di ispezione.

2. Al momento dell'abbordaggio, gli ispettori presentano al comandante del peschereccio la carta di identità di cui all'allegato IV. Le ispezioni si svolgono in una delle lingue ufficiali della CGPM e, se possibile, nella lingua parlata dal comandante del peschereccio.

3. Gli ispettori redigono un rapporto di ispezione conforme al modello riportato nell'allegato VI.

4. Gli ispettori firmano il rapporto alla presenza del comandante del peschereccio, che ha diritto ad aggiungervi le osservazioni che ritiene opportune e che deve apporvi anche la sua firma.

5. Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante del peschereccio e alle autorità della squadra di ispezione, che ne trasmettono copia alle autorità dello Stato di bandiera del peschereccio sottoposto ad ispezione nonché alla Commissione e/o all'organismo da essa designato. La Commissione ne trasmette copia al segretariato della CGPM.

6. Il numero degli ispettori che compongono la squadra e la durata dell'ispezione sono stabiliti dal comandante della nave di ispezione tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

#### *Articolo 30 quinquies*

### **Infrazioni**

1. Ai fini del presente articolo sono considerate infrazioni le attività seguenti:

- a) le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h), del regolamento (CE) n. 1005/2008<sup>8</sup>;
- b) ogni interferenza con il sistema di controllo via satellite; e
- c) l'esercizio della pesca in assenza di VMS.

2. In caso di infrazione accertata dagli ispettori durante l'abbordaggio e l'ispezione di un peschereccio, le autorità dello Stato membro di bandiera della nave di ispezione ne informano immediatamente la Commissione, o l'organismo da essa designato, che ne dà notifica allo Stato di bandiera del peschereccio sottoposto a ispezione, direttamente e tramite il segretariato

---

<sup>8</sup> Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1005/oj>)

della CGPM. Esse informano inoltre qualsiasi nave di ispezione dello Stato di bandiera del peschereccio di cui sia nota la presenza nelle vicinanze.

3. Lo Stato membro di bandiera del peschereccio provvede affinché, dopo l'ispezione durante la quale si è accertata l'infrazione, il peschereccio interessato cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina al peschereccio di recarsi, entro 72 ore, in un porto da esso designato, dove è avviata un'indagine.

4. Nel caso in cui sia stata accertata un'infrazione durante un'ispezione, le azioni e le misure successive adottate dallo Stato membro di bandiera sono notificate alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione, o un organismo da essa designato, comunica le azioni e le misure successive adottate al segretariato della CGPM.

5. Le autorità degli Stati membri riservano ai rapporti di ispezione di cui all'articolo 30, paragrafo 3, alla scheda informativa sull'avvistamento di cui all'allegato VII e alle dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate dagli ispettori lo stesso trattamento previsto per i rapporti e le dichiarazioni degli ispettori nazionali.";

18) l'articolo 34 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione, per un determinato anno, l'elenco di tutti i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a catturare le specie di cui all'articolo 31 e che stanno praticando la pesca attiva di tali specie. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 31 marzo di ogni anno. L'elenco comprende, per ogni peschereccio, le informazioni di cui all'allegato VIII.";

b) è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

"3. I pescherecci operanti con reti da traino a divergenti nell'ambito della presente sezione sono autorizzati a svolgere attività di pesca specifiche solo se queste sono indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti.";

19) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

#### *"Articolo 35*

#### **Attività di pesca**

1. Entro il 15 agosto di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione dettagliata sulle attività di pesca dei pescherecci operanti nell'ambito della presente sezione relative all'anno precedente, in forma aggregata. La Commissione trasmette tale relazione al segretariato della CGPM entro il 31 agosto di ogni anno. La relazione specifica almeno gli elementi seguenti:

- 1) i giorni d'esercizio;
- 2) la zona operativa;
- 3) il totale delle catture e dei rigetti in mare delle specie principali di cui all'articolo 31.";

20) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

#### *"Articolo 36*

#### **Restrizioni temporali**



1. I pescherecci a strascico che praticano la pesca di aggregazioni di riproduttori di gambero di profondità cessano l'attività di pesca per 30 giorni consecutivi tra marzo e dicembre.
2. Gli Stati membri comunicano le suddette restrizioni temporali alla Commissione entro il 30 maggio di ogni anno. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno.";

21) l'articolo 37 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri designano i punti in cui i pescherecci che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione effettuano gli sbarchi. Gli Stati membri specificano, per ciascun punto di sbarco designato, gli orari e i luoghi di sbarco e di trasbordo autorizzati.";

b) è inserito il paragrafo 4 seguente:

"4. Entro il 15 novembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi modifica dell'elenco dei punti di sbarco designati in cui possono essere effettuati sbarchi degli stock principali elencati all'articolo 31. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 30 novembre di ogni anno.";

22) tra l'articolo 37 e l'articolo 38 sono inseriti gli articoli 37 bis, 37 ter, 37 quater e 37 quinquies seguenti:

#### *"Articolo 37 bis*

##### **Misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali**

1. Gli Stati membri adottano misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali nell'ambito della presente sezione per garantire che i livelli di sfruttamento del gambero rosso e del gambero viola raggiungano e mantengano il rendimento massimo sostenibile.
2. Entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di gestione o i piani di gestione nazionali adottati e le eventuali modifiche apportate a tali misure o piani. La Commissione trasmette tali misure o piani e le relative modifiche al segretariato della CGPM entro il 30 aprile di ogni anno.

#### *Articolo 37 ter*

##### **Programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza**

1. Gli Stati membri possono effettuare attività di ispezione e sorveglianza nell'ambito della presente sezione nel quadro di un programma internazionale comune di ispezione e sorveglianza (di seguito, "programma") applicabile alle acque non soggette alla giurisdizione nazionale nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 (Canale di Sicilia) della CGPM quali definite nell'allegato I ("zona di ispezione e sorveglianza").
2. Gli Stati membri possono assegnare ispettori e mezzi di ispezione ed effettuare ispezioni nell'ambito di tale programma. Al programma possono essere assegnati ispettori dell'Unione anche da parte della Commissione, o di un organismo da essa designato.
3. La Commissione, o un organo da essa designato, coordina le attività di ispezione e sorveglianza per l'Unione e può elaborare, coordinandosi con gli Stati membri interessati, un piano d'intervento congiunto per consentire all'Unione di ottemperare ai suoi obblighi nel quadro del programma. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per agevolare

l'attuazione di tali piani, in particolare per quanto riguarda le risorse umane e materiali necessarie nonché i periodi e le zone geografiche in cui impiegare tali risorse.

4. Ogni Stato membro notifica alla Commissione o a un organismo da essa designato, entro e non oltre il 15 novembre di ogni anno, l'elenco contenente i nomi degli ispettori autorizzati a svolgere attività di ispezione e sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1, nonché i nomi delle navi e degli aeromobili utilizzati per le attività di ispezione e sorveglianza che essi intendono assegnare al programma per l'anno successivo. La Commissione, o un organismo da essa designato, trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 1° dicembre di ogni anno o non appena possibile prima dell'inizio delle attività di ispezione.

5. Gli ispettori assegnati al programma sono muniti di una carta di ispettore della CGPM rilasciata dalle autorità competenti, conforme al modello riportato nell'allegato IV.

6. Le navi che svolgono operazioni di abbordaggio e di ispezione nell'ambito del programma espongono un'apposita bandierina o gagliardetto conforme alla descrizione riportata nell'allegato V.

7. Ciascuno Stato membro provvede affinché ogni piattaforma di ispezione autorizzata a battere la propria bandiera operante nella zona di cui al paragrafo 1 mantenga un contatto sicuro, se possibile quotidiano, con ogni altra piattaforma di ispezione operante in tale zona, per procedere allo scambio delle informazioni necessarie al coordinamento delle attività.

8. Ciascuno Stato membro che effettua attività di ispezione o sorveglianza nella zona di cui al paragrafo 1 fornisce a ogni piattaforma di ispezione, al momento dell'entrata nella zona, un elenco degli avvistamenti predisposto conformemente all'allegato VII, degli abbordaggi e delle ispezioni effettuati nel precedente periodo di 10 giorni, in cui figurino le date, le coordinate e qualsiasi altra informazione pertinente.

#### *Articolo 37 quater*

### **Svolgimento delle ispezioni**

1. Gli ispettori assegnati al programma:

- a) prima dell'abbordaggio, comunicano al peschereccio il nome della nave di ispezione;
- b) espongono, sulla nave di ispezione e sulla nave di abbordaggio, la bandierina o il gagliardetto descritto nell'allegato V;
- c) limitano a un massimo di tre ispettori la squadra di ispezione.

2. Al momento dell'abbordaggio, gli ispettori presentano al comandante del peschereccio la carta di identità di cui all'allegato IV. Le ispezioni si svolgono in una delle lingue ufficiali della CGPM e, se possibile, nella lingua parlata dal comandante del peschereccio.

3. Gli ispettori redigono un rapporto di ispezione conforme al modello riportato nell'allegato VI.

4. Gli ispettori firmano il rapporto alla presenza del comandante del peschereccio, che ha diritto ad aggiungervi le osservazioni che ritiene opportune e che deve apporvi anche la sua firma.

5. Un duplicato del rapporto è consegnato al comandante del peschereccio e alle autorità della squadra di ispezione, che ne trasmettono copia alle autorità dello Stato di bandiera del peschereccio sottoposto ad ispezione nonché alla Commissione e/o all'organismo da essa designato. La Commissione ne trasmette copia al segretariato della CGPM.

6. Il numero degli ispettori che compongono la squadra e la durata dell'ispezione sono stabiliti dal comandante della nave di ispezione tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.

## Articolo 37 quinquies

### **Infrazioni**

1. Ai fini del presente articolo sono considerate infrazioni le attività seguenti:

- a) le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f), g) e h), del regolamento (CE) n. 1005/2008;
- b) ogni interferenza con il sistema di controllo via satellite; e
- c) l'esercizio della pesca in assenza di VMS.

2. In caso di infrazione accertata dagli ispettori durante l'abbordaggio e l'ispezione di un peschereccio, le autorità dello Stato membro di bandiera della nave di ispezione ne informano immediatamente la Commissione, o l'organismo da essa designato, che ne dà notifica allo Stato di bandiera del peschereccio sottoposto a ispezione, direttamente e tramite il segretariato della CGPM. Esse informano inoltre qualsiasi nave di ispezione dello Stato di bandiera del peschereccio di cui sia nota la presenza nelle vicinanze.

3. Lo Stato membro di bandiera del peschereccio provvede affinché, dopo l'ispezione durante la quale si è accertata l'infrazione, il peschereccio interessato cessi ogni attività di pesca. Lo Stato membro di bandiera ordina al peschereccio di recarsi, entro 72 ore, in un porto da esso designato, dove è avviata un'indagine.

4. Nel caso in cui sia stata accertata un'infrazione durante un'ispezione, le azioni e le misure successive adottate dallo Stato membro di bandiera sono notificate alla Commissione o a un organismo da essa designato. La Commissione, o un organismo da essa designato, comunica le azioni e le misure successive adottate al segretariato della CGPM.

5. Le autorità degli Stati membri riservano ai rapporti di ispezione di cui all'articolo 37 quater, alla scheda informativa sull'avvistamento di cui all'allegato VII e alle dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate dagli ispettori lo stesso trattamento previsto per i rapporti e le dichiarazioni degli ispettori nazionali.";

23) all'articolo 44, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Al raggiungimento del livello limite di catture di corallo rosso di cui al paragrafo 4, gli Stati membri chiudono temporaneamente la zona interessata a qualunque attività di pesca del corallo rosso. Lo Stato membro ne informa immediatamente la Commissione. La Commissione ne informa quanto prima il segretariato della CGPM.";

24) all'articolo 49, il comma introduttivo è sostituito dal seguente:

"Fatte salve disposizioni più severe previste dall'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1224/2009, prima dell'ingresso in porto e almeno quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo in porto, o almeno un'ora se i fondali di pesca sono ubicati a meno di quattro ore dal porto di arrivo, i comandanti dei pescherecci o i loro rappresentanti o i pescatori autorizzati notificano alle autorità competenti le informazioni seguenti:";

25) all'articolo 56, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) diametro di ogni colonia su cui si effettua la raccolta o diametro medio per sbarco.";

26) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 57*

**Ambito di applicazione**

La presente sezione si applica a tutte le attività di pesca praticate da pescherecci a strascico dell'Unione per la cattura di stock demersali principali, tra cui il nasello (*Merluccius merluccius*) e il gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), nel Canale di Sicilia, nelle GSA 12, 13, 14, 15 e 16 di cui all'allegato I.";

27) all'articolo 58, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Entro il 1° aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di gestione o i piani di gestione nazionali adottati e le eventuali modifiche apportate a tali misure o piani. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 30 aprile di ogni anno.";

28) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 59*

**Ulteriori restrizioni spaziali o temporali**

1. La pesca di aggregazioni di riproduttori di nasello con palangari di fondo, reti da imbrotto e tramagli è interrotta per 30 giorni consecutivi tra marzo e aprile. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati riguardanti queste restrizioni temporali entro il 31 maggio di ogni anno. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Ogni anno, dal 1° luglio al 30 settembre, non è consentito praticare attività di pesca con pescherecci a strascico, indipendentemente dalla lunghezza fuori tutto del peschereccio, tra la costa e l'isobata di profondità di 200 metri nella GSA 14 (Golfo di Gabes).

3. Gli Stati membri garantiscono il proseguimento delle campagne di ricerca in mare esistenti, nonché il monitoraggio di nuove zone, tra cui la piattaforma e le scarpate perimetrali del tavolato di Malta. Particolare attenzione va rivolta al proseguimento delle ricerche scientifiche nelle GSA 12, 13 e 14 al fine di confermare le zone di crescita del nasello nel Golfo di Hammamet e nel Golfo di Tunisi quali potenziali zone di restrizione temporanea o permanente della pesca. Gli Stati membri continuano inoltre ad adoperarsi per la mappatura degli ecosistemi marini vulnerabili al fine di proteggerli dalla pesca al traino nel Canale di Sicilia. Gli Stati membri presentano i dati necessari per la valutazione di nuove zone di restrizione della pesca nel Canale di Sicilia meridionale al più tardi un mese prima della riunione del 2024 del Comitato subregionale per il Mediterraneo centrale e sostengono il lavoro di valutazione corrispondente.";

29) è inserito il seguente articolo 60 bis:

*"Articolo 60 bis*

**Misure di gestione della flotta**

Gli Stati membri provvedono affinché la capacità totale della flotta nell'ambito della presente sezione, con riferimento alla stazza lorda (GT) e/o alle tonnellate di stazza lorda (TSL), alla potenza del motore (kW) e al numero di pescherecci, riportata sia nel registro nazionale che nel registro della CGPM, non superi la capacità della flotta per la pesca demersale nel 2021.";

30) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 61*

**Autorizzazioni per la pesca a strascico su stock demersali**

1. Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare le specie di cui all'articolo 57 e che stanno praticando la pesca attiva di tali specie. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 31 marzo di ogni anno. L'elenco comprende, per ogni peschereccio, le informazioni di cui all'allegato VIII.
2. Gli Stati membri tengono un registro dei pescherecci figuranti nell'elenco di cui al paragrafo 1 e provvedono ad aggiornarlo.
3. Entro il 15 agosto di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sulle attività di pesca svolte dai pescherecci nell'ambito della presente sezione, in forma aggregata. Nella relazione sono specificati almeno il numero dei giorni di sfruttamento, la zona di sfruttamento e le catture e i rigetti di nasello e di gambero rosa mediterraneo.
4. La Commissione trasmette al segretariato della CGPM la relazione di cui al paragrafo 3 entro il 31 agosto di ogni anno.
5. I pescherecci operanti con reti da traino a divergenti nell'ambito della presente sezione sono autorizzati a svolgere attività di pesca specifiche solo se queste sono indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti.";

31) l'articolo 62 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ogni Stato membro designa punti di sbarco in cui possono essere effettuati sbarchi di nasello e di gambero rosa mediterraneo catturati nel Canale di Sicilia, conformemente all'articolo 43, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 15 novembre di ogni anno, qualsiasi modifica di tale elenco. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 30 novembre di ogni anno.";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli Stati membri specificano, per ogni punto di sbarco designato, gli orari e i luoghi di sbarco e di trasbordo autorizzati. Gli Stati membri garantiscono inoltre una copertura ispettiva di tali attività durante tutti gli orari di sbarco e di trasbordo in tutti i punti di sbarco designati.";

32) all'articolo 65, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le autorità degli Stati membri riservano ai rapporti di ispezione di cui all'articolo 64, paragrafo 3, alle schede informative sull'avvistamento di cui all'allegato VII e alle dichiarazioni risultanti da verifiche documentali effettuate dagli ispettori lo stesso trattamento previsto per i rapporti e le dichiarazioni degli ispettori nazionali contemplati dalla loro legislazione nazionale.";

33) l'articolo 70 è così modificato:

a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. I pescherecci operanti nell'ambito della presente sezione sono autorizzati a svolgere attività di pesca specifiche solo se provvisti di un'autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti. I pescherecci autorizzati di LOA superiore a 12 metri sono dotati di VMS satellitare.";

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

"6. Gli Stati membri monitorano il consumo del limite di sforzo, o del limite di sforzo espresso in giorni di pesca per gruppo di sforzo di cui all'allegato XIII, e comunicano alla Commissione, in una relazione mensile, l'esaurimento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio. La Commissione inoltra senza indugio tali informazioni al segretariato della CGPM.";

34) all'articolo 72, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, i pescherecci da traino autorizzati di LOA superiore a 12 metri che pescano nell'ambito della presente sezione sono dotati di VMS satellitare. In deroga all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, i pescherecci da traino autorizzati di LOA inferiore a 9 metri sono dotati di un sistema di geolocalizzazione adeguato.";

35) l'articolo 73 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 73*

**Ambito di applicazione**

La presente sezione si applica a tutte le attività di pesca dei principali stock di piccoli pelagici (acciuga e sardina) nelle GSA 17 e 18 di cui all'allegato I.";

36) tra l'articolo 74 e l'articolo 75 sono inseriti gli articoli 74 bis, 74 ter, 74 quater, 74 quinquies, 74 sexies, 74 septies e 74 octies seguenti:

*"Articolo 74 bis*

**Dati scientifici e commerciali**

1. Gli Stati membri provvedono annualmente affinché tutti i dati scientifici e commerciali raccolti in un determinato anno siano trasmessi alla Commissione entro il 15 marzo dell'anno successivo.

2. Entro il 1° aprile di ogni anno la Commissione trasmette i dati di cui al paragrafo 1 al segretariato della CGPM.

*Articolo 74 ter*

**Obblighi di comunicazione**

I pescherecci di lunghezza superiore a 12 metri e i pescherecci che catturano più di 10 000 kg di pescato all'anno, indipendentemente dalla loro lunghezza, dichiarano per via elettronica le catture di specie bersaglio e le catture di specie non bersaglio superiori ai 50 kg.

#### *Articolo 74 quater*

##### **Misure di controllo ed esecuzione**

1. Gli Stati membri designano i punti in cui i pescherecci che praticano la pesca attiva dell'acciuga e della sardina effettuano gli sbarchi. Gli Stati membri specificano, per ciascun punto designato, gli orari e i luoghi di sbarco e di trasbordo autorizzati.
2. È vietato sbarcare o trasbordare da un peschereccio qualsiasi quantitativo di catture di acciuga e sardina effettuate con ciancioli e reti da traino pelagiche nel Mare Adriatico in luoghi diversi dai punti di sbarco designati dagli Stati membri.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 novembre di ogni anno, qualsiasi modifica dell'elenco dei punti di sbarco designati in cui possono essere effettuati sbarchi di acciuga e sardina. La Commissione trasmette tali informazioni entro il 30 novembre di ogni anno.

#### *Articolo 74 quinquies*

##### **Misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali**

1. Gli Stati membri adottano misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali nell'ambito della presente sezione per garantire che i livelli di sfruttamento degli stock di acciuga e sardina raggiungano e mantengano il rendimento massimo sostenibile.
2. Entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano tempestivamente alla Commissione le misure di gestione o i piani di gestione nazionali adottati e le eventuali modifiche apportate a tali misure o piani. La Commissione trasmette tali misure e piani al segretariato della CGPM entro il 30 aprile di ogni anno.

#### *Articolo 74 sexies*

##### **Misure di gestione della flotta**

1. Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare i principali stock di piccoli pelagici (acciuga e sardina) con reti da traino pelagiche e ciancioli nel Mare Adriatico. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 31 marzo di ogni anno.
2. I pescherecci operanti nell'ambito della presente sezione sono autorizzati a svolgere attività di pesca specifiche solo se provvisti di un'autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti.

#### *Articolo 74 septies*

##### **Fermi spaziali e temporali**

1. Durante il periodo transitorio gli Stati membri applicano fermi temporali specifici a livello di flotta al fine di proteggere gli stock nella stagione riproduttiva. I fermi non devono essere necessariamente applicati simultaneamente ai pescherecci a cianciolo e ai pescherecci da traino pelagici. I fermi coprono l'intera zona di distribuzione degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico e si applicano a tutte le flotte dedite alla pesca di piccoli pelagici, per periodi non inferiori a 30 giorni consecutivi per segmento di flotta. Durante il periodo di fermo, ai pescherecci appartenenti a flotte soggette al fermo è vietato cambiare attrezzo per pescare piccoli pelagici (è vietato, ad esempio, passare dal cianciolo alla rete da traino pelagica e viceversa). Il fermo è attuato nei periodi seguenti:
  - a) dal 1° ottobre al 31 marzo per la sardina; e
  - b) dal 1° aprile al 30 settembre per l'acciuga.

2. In deroga al paragrafo 1, il fermo temporale può essere attuato per periodi non inferiori a 15 giorni consecutivi per le flotte nazionali con meno di 15 pescherecci a ciancio e/o pescherecci da traino pelagici che praticano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici.

3. Durante il periodo transitorio gli Stati membri applicano un fermo spaziale ai pescherecci di LOA superiore a 12 metri per un periodo non inferiore a nove mesi. Questo tipo di fermo riguarda il 30 % delle acque territoriali o interne ritenute importanti ai fini della protezione dei giovanili.

4. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione i fermi temporali e spaziali di cui ai paragrafi 1 e 3 che essi applicano nelle acque soggette alla loro giurisdizione al fine di proteggere le zone di riproduzione e di crescita degli stock di piccoli pelagici. La Commissione comunica senza indugio tali informazioni al segretariato della CGPM.

*Articolo 74 octies*

### **Monitoraggio scientifico**

Gli Stati membri provvedono annualmente a un monitoraggio scientifico dello stato e della biomassa riproduttiva delle specie di cui all'articolo 73.";

37) al titolo II, capo V, tra l'articolo 75 e l'articolo 76 è inserita la sezione II seguente:

#### **"Sezione II**

#### **Mar Nero**

*Articolo 75 bis*

#### **Ambito di applicazione**

La presente sezione si applica alle attività di pesca dello spratto (*Sprattus sprattus*) nel Mar Nero, nella GSA 29 di cui all'allegato I.

*Articolo 75 ter*

#### **Monitoraggio scientifico**

Gli Stati membri provvedono annualmente a un adeguato monitoraggio scientifico dello stato della specie rientrante nell'ambito di applicazione della presente sezione.

*Articolo 75 quater*

#### **Elenco dei pescherecci autorizzati e in attività**

1. Entro il 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco di tutti i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare lo spratto e che stanno praticando la pesca attiva di tale specie nell'anno in questione. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 31 gennaio di ogni anno. L'elenco comprende, per ogni peschereccio, le informazioni di cui all'allegato VIII.

3. Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione qualsiasi aggiunta, soppressione e/o modifica apportata alle flotte pescherecce dedite alla cattura dello spratto, ogniquale volta intervengano modifiche di questo tipo e almeno con cadenza mensile. La Commissione comunica senza indugio tali modifiche al segretariato della CGPM.

4. I pescherecci che gli Stati membri non hanno inserito nell'elenco non possono catturare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare o vendere esemplari di spratto.

*Articolo 75 quinquies*



### **Obblighi di comunicazione per i comandanti dei pescherecci**

1. I comandanti dei pescherecci dediti alla pesca dello spratto trasmettono agli Stati membri due volte all'anno, in particolare entro e non oltre il 1° luglio e il 1° gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata sulle loro attività di pesca. La relazione contiene quantomeno le informazioni seguenti:

- 1) i giorni d'esercizio;
- 2) la zona operativa;
- 3) le catture totali di spratto.

2. Gli Stati membri trasmettono tale relazione alla Commissione entro e non oltre il 15 luglio e il 15 gennaio di ogni anno.

3. La Commissione trasmette tale relazione al segretariato della CGPM due volte all'anno, in particolare entro e non oltre il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno.

*Articolo 75 sexies*

### **Misure supplementari**

Gli Stati membri possono adottare misure spazio-temporali supplementari per proteggere le zone di aggregazione dei giovanili di spratto.

*Articolo 75 septies*

### **Controllo, monitoraggio e sorveglianza della pesca dello spratto nel Mar Nero**

1. Ogni Stato membro provvede affinché siano istituiti meccanismi adeguati per l'iscrizione di ciascun peschereccio in un registro della flotta nazionale e per la registrazione nel giornale di bordo delle catture di spratto effettuate dal peschereccio e dello sforzo di pesca corrispondente.

2. I pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca attiva dello spratto dichiarano tutte le catture e le catture accessorie, indipendentemente dal loro peso vivo.

*Articolo 75 octies*

### **Punti di sbarco designati**

1. Gli Stati membri designano i punti di sbarco in cui i pescherecci che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione effettuano sbarchi e trasbordi.

2. È vietato sbarcare o trasbordare da un peschereccio, in un qualunque luogo diverso dai punti designati dagli Stati membri conformemente al paragrafo 1, qualunque quantitativo della specie rientrante nell'ambito di applicazione della presente sezione.";

38) l'articolo 76 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 76*

### **Ambito di applicazione**

Il presente capo si applica a tutte le attività di pesca dell'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) praticate con lenze a mano, palangari di fondo e palangari misti nel Mare di Alborán, nelle GSA 1, 2 e 3 di cui all'allegato I.";

39) gli articoli 77 e 78 sono sostituiti dai seguenti:

*"Articolo 77 bis*

**Fermi spaziali e temporali**

1. Durante il periodo transitorio gli Stati membri applicano fermi temporali specifici a livello di flotta al fine di proteggere lo stock principale nella stagione riproduttiva. I fermi non devono essere necessariamente applicati simultaneamente ai diversi tipi di attrezzi. I fermi coprono le principali zone di distribuzione dell'occhialone nel Mare di Alborán e si applicano a tutti i pescherecci interessati dal presente capo per periodi non inferiori a 30 giorni consecutivi per segmento di flotta. I fermi sono attuati da dicembre a marzo. Ogni Stato membro comunica alla Commissione il periodo di fermo e l'elenco dei pescherecci interessati. La Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della CGPM.

2. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione i fermi temporali di cui al paragrafo 1 applicati nelle acque soggette alla loro giurisdizione al fine di proteggere le zone di riproduzione e di crescita dello stock di occhialone.

*Articolo 78*

**Misure di gestione della flotta**

1. Gli Stati membri provvedono affinché la capacità complessiva della flotta, con riferimento alla stazza lorda (GT) e/o alle tonnellate di stazza lorda (TSL), alla potenza del motore (kW) e al numero di pescherecci, riportata sia nel registro nazionale che nel registro della CGPM, non superi la capacità media della flotta per questo tipo di pesca nel periodo 2018-2021.

2. Gli Stati membri adeguano alle possibilità di pesca la capacità complessiva delle flotte che praticano la pesca dell'occhialone con lenze a mano, palangari di fondo e palangari misti, con riferimento alla stazza lorda (GT) e/o alle tonnellate di stazza lorda (TSL), alla potenza del motore (kW) e al numero di pescherecci, riportata sia nel registro nazionale che nel registro della CGPM.

3. Entro il 15 marzo di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati, per l'anno in questione, a praticare la pesca dell'occhialone nell'ambito della presente sezione. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 31 marzo di ogni anno. L'elenco comprende, per ogni peschereccio, le informazioni di cui all'allegato VIII.";

40) l'articolo 79 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 79*

**Misure di controllo ed esecuzione**

-1. Gli Stati membri istituiscono un meccanismo mirante a garantire che i pescherecci che praticano la pesca attiva nel Mare di Alborán dichiarino tutte le catture dello stock principale di cui all'articolo 76.

1. Gli Stati membri designano i punti di sbarco in cui è autorizzato lo sbarco dell'occhialone.

1 bis. Entro il 15 novembre di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione qualsiasi modifica dell'elenco dei punti di sbarco designati. Entro il 30 novembre di ogni anno la Commissione trasmette l'elenco aggiornato al segretariato della CGPM. Gli sbarchi di occhialone sono effettuati esclusivamente nei punti di sbarco designati.

2. Gli Stati membri specificano, per ciascun punto designato, gli sbarchi autorizzati.

3. Prima dell'ingresso in porto, salvo nel caso di pescherecci dediti alla piccola pesca costiera, i pescatori o i loro rappresentanti notificano alle autorità competenti, almeno quattro ore prima dell'ora prevista di arrivo, le informazioni seguenti:

- a) l'ora prevista di arrivo;
- b) il numero d'identificazione esterno e il nome del peschereccio; e
- c) il peso vivo stimato delle catture tenute a bordo.

4. I pescatori o i loro rappresentanti possono presentare le informazioni di cui al paragrafo 4 fino a un'ora prima dell'ora prevista di arrivo, nel caso in cui i fondali di pesca siano ubicati a meno di quattro ore dal porto di arrivo.

5. Fatto salvo l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione comunicano tutte le catture giornaliere, indipendentemente dal loro peso vivo, e registrano o effettuano stime delle catture della specie interessata.

6. È vietato sbarcare o trasbordare da un peschereccio qualsiasi quantitativo di occhialone catturato nel Mare di Alborán al di fuori dei punti designati dagli Stati membri.

7. Ogni Stato membro istituisce un programma basato su un'analisi del rischio al fine di verificare gli sbarchi e convalidare i giornali di bordo.

8. Le operazioni di trasbordo in mare sono vietate.

9. I pescherecci operanti con lenze a mano, palangari di fondo e palangari misti per la cattura di occhialone nel Mare di Alborán sono autorizzati solo se tali attrezzi sono indicati in un'autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti.

10. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1224/2009, entro il 1° gennaio 2024 tutti i pescherecci di LOA superiore a 10 metri autorizzati a norma del presente capo sono dotati di un sistema di controllo dei pescherecci (VMS) o di qualsiasi altro sistema di geolocalizzazione che consenta alle autorità di controllo di monitorare in qualunque momento la loro attività durante le bordate di pesca. ";

41) l'articolo 80 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 80*

#### **Monitoraggio scientifico**

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i dati scientifici (rilevamenti sonar) e/o commerciali (catture e rigetti) raccolti ogni anno relativamente alle attività di pesca siano trasmessi al segretariato della CGPM entro il 1° aprile dell'anno successivo.

2. Gli Stati membri inoltrano alla Commissione i dati commerciali di cui al paragrafo 1 entro il 15 marzo di ogni anno.";

42) è inserito il seguente articolo 80 bis:

*"Articolo 80 bis*

#### **Misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali**

1. Gli Stati membri adottano misure di gestione della pesca o piani di gestione nazionali nell'ambito del presente capo per garantire un'adeguata conservazione della specie di cui all'articolo 76.

2. Entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure di gestione o i piani di gestione nazionali adottati e le eventuali modifiche apportate a tali misure o piani. La Commissione trasmette tali misure o piani e le relative modifiche al segretariato della CGPM entro il 30 aprile di ogni anno.";

43) all'articolo 86, il paragrafo 2 è soppresso;

44) all'articolo 87, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 luglio di ogni anno, il numero dei pescherecci impegnati nelle attività di pesca, nonché il totale degli sbarchi e dei trasbordi di lampuga effettuati nel corso dell'anno precedente dai pescherecci battenti la loro bandiera in ciascuna delle GSA della zona di applicazione dell'accordo CGPM indicate nell'allegato I. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 31 luglio di ogni anno.";

45) all'articolo 88, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Fatte salve disposizioni più severe previste dall'articolo 14, paragrafo 7, e dall'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1224/2009, nel caso in cui il FAD vada perso o sia impossibile salparlo, i pescatori o i comandanti dei pescherecci registrano l'ultima posizione conosciuta e la relativa data. I pescherecci che praticano la pesca della lampuga rilevano e comunicano l'ultima posizione registrata del FAD andato perso, nonché la data dell'ultima posizione registrata, il numero di identificazione e qualsiasi informazione sul FAD che consenta l'identificazione del suo proprietario.";

46) all'articolo 91, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) attrezzo/attrezzi da pesca principali utilizzati per il rombo chiodato, segmento di flotta e unità operativa;"

47) è inserito il seguente articolo 94 bis:

*"Articolo 94 bis*

**Certificato di cattura per il rombo chiodato**

1. Gli Stati membri rilasciano un certificato di cattura CGPM per identificare l'origine delle catture di rombo chiodato nella GSA 29 in tutte le fasi della catena di approvvigionamento. Il certificato è utilizzato per attestare che tali catture sono state effettuate conformemente alle misure di conservazione e di gestione di cui al titolo II, capo VIII.

2. Tutti gli sbarchi e tutte le importazioni, esportazioni e riesportazioni di rombo chiodato sono accompagnati da un certificato di cattura CGPM in corso di validità rilasciato dalle autorità competenti degli Stati membri.

3. Ogni certificato di cattura reca un numero unico di identificazione documentale. Tale numero è specifico per lo Stato membro di bandiera ed è assegnato a ciascun peschereccio autorizzato a pescare rombo chiodato. Il certificato di cattura non è trasferibile ad un altro peschereccio.

5. Le autorità competenti dello Stato membro di bandiera interessato convalidano i certificati di cattura del rombo chiodato solo dopo aver accertato, previa verifica dei documenti giustificativi e della partita corrispondente, l'esattezza di tutte le informazioni in essi contenute.";

48) sono inseriti gli articoli 96 bis, 96 ter, 96 quater, 96 quinquies e 96 sexies seguenti:

*"Articolo 96 bis*

### **Capacità della flotta e sforzo di pesca**

Gli Stati membri mantengono la capacità della flotta peschereccia o lo sforzo di pesca ai livelli stabiliti per gli anni dal 2015 al 2021 per lo sfruttamento dello spinarolo nel Mar Nero.

*Articolo 96 ter*

### **Monitoraggio scientifico**

1. Gli Stati membri contribuiscono all'attuazione del programma di ricerca della CGPM sullo spinarolo nel Mar Nero e provvedono annualmente a un adeguato monitoraggio scientifico dello stato di questa specie.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative alle attività di pesca, ai dati sulle catture, alle catture accidentali, ai rilasci e/o ai rigetti di spinarolo siano annotate dal proprietario o dal comandante del peschereccio nel giornale di bordo e siano comunicate alla Commissione tramite le rispettive relazioni nazionali annuali, conformemente agli obblighi di comunicazione dei dati previsti dalle raccomandazioni pertinenti della CGPM, in linea con il quadro di riferimento per la raccolta dei dati della CGPM. La Commissione inoltra senza indugio tali informazioni al segretariato della CGPM.

3. Gli Stati membri provvedono affinché siano adottate tutte le misure supplementari necessarie per migliorare la raccolta dei dati ai fini del monitoraggio scientifico dello spinarolo.

4. Gli Stati membri raccolgono informazioni attendibili sull'impatto delle reti da posta fisse a imbocco per la pesca dello spinarolo sulle popolazioni di cetacei nel Mar Nero.

*Articolo 96 quater*

### **Misure di gestione della flotta**

1. Entro il 15 gennaio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione l'elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare lo spinarolo e che stanno praticando la pesca attiva di tale specie nel Mar Nero. L'elenco comprende, per ogni peschereccio, le informazioni di cui all'allegato VIII.

La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 31 gennaio di ogni anno. I pescherecci dediti alla pesca dello spinarolo sono autorizzati a svolgere attività di pesca solo se queste sono indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validità rilasciata dalle autorità competenti che specifichi le condizioni tecniche cui è subordinato l'esercizio di tali attività, conformemente a quanto stabilito nell'allegato VIII.

2. Gli Stati membri notificano tempestivamente alla Commissione qualsiasi aggiunta, soppressione o modifica apportata alle flotte pescherecce dedite alla cattura dello spinarolo, ogniqualvolta intervengano modifiche di questo tipo o almeno con cadenza mensile. La Commissione notifica senza indugio tali modifiche al segretariato della CGPM.

3. I pescherecci che gli Stati membri non hanno inserito nell'elenco non possono catturare, tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare o vendere esemplari di spinarolo.

4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 15 luglio e il 15 gennaio di ogni anno, relazioni dettagliate sulle attività di pesca dei pescherecci che praticano la pesca attiva dello spinarolo o che hanno effettuato catture accessorie o accidentali di questa specie.

Tali relazioni specificano quantomeno:

- a) i giorni d'esercizio;
- b) la zona operativa;
- c) le catture totali di spinarolo.

La Commissione trasmette tali relazioni al segretariato della CGPM entro il 30 luglio e il 30 gennaio di ogni anno.

#### *Articolo 96 quinquies*

#### **Misure specifiche per contrastare le attività di pesca INN**

Gli Stati membri provvedono affinché i pescherecci operanti nella GSA 29 dichiarino tutte le catture e le catture accessorie di spinarolo.

Fatto salvo l'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescatori o i comandanti dei pescherecci dichiarano nel giornale di bordo tutte le catture e le catture accessorie di spinarolo, indipendentemente dal volume delle catture e dall'attrezzo utilizzato.

#### *Articolo 96 sexies*

#### **Punti di sbarco**

1. Gli Stati membri designano i punti in cui i pescherecci che praticano la pesca attiva dello spinarolo effettuano gli sbarchi.

2. Gli Stati membri specificano, per ciascun punto di sbarco designato, gli orari e i luoghi di sbarco e di trasbordo autorizzati.

3. È vietato sbarcare o trasbordare da un peschereccio qualsiasi quantitativo di spinarolo catturato nel Mar Nero al di fuori dei punti designati.

4. Entro il 15 novembre di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione eventuali modifiche dell'elenco dei punti di sbarco designati in cui è possibile effettuare sbarchi di spinarolo nel Mar Nero. La Commissione comunica tali modifiche al segretariato della CGPM entro il 30 novembre di ogni anno.";

49) l'articolo 98 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri garantiscono un'elevata protezione dall'attività di pesca per le specie di elasmobranchi elencate negli allegati II e III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo.";

b) sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"4. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, entro e non oltre il 15 aprile 2026, in merito ad almeno un'attività per specie/genere di cui all'allegato XVII, presente nella sottozona geografica in cui si svolgono attività di pesca, o in merito ad un totale di almeno cinque azioni specifiche per specie, al fine di migliorare lo stato di conservazione degli elasmobranchi e di ridurre e, ove possibile, eliminare il rischio di catture accidentali di elasmobranchi nelle operazioni di pesca e la mortalità ad esse associata. La Commissione inoltra queste informazioni al segretariato della CGPM entro e non oltre il 30 aprile 2026.

5. Gli Stati membri impongono ai pescherecci che pescano specie di squali come catture accessorie o accidentali di limitare le catture accessorie degli squali elencati nell'allegato III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla diversità biologica nel Mediterraneo a una percentuale massima delle catture totali in peso per bordata di pesca o a non più di tre esemplari.";

50) all'articolo 102 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Nelle zone geografiche del Mediterraneo (GSA 1-27), in caso di catture accessorie delle specie di uccelli marini di cui all'allegato II del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità della convenzione di Barcellona conformi al parere del comitato scientifico consultivo (principalmente quando gli uccelli marini sono catturati accidentalmente durante le operazioni di pesca), si applicano le misure seguenti:

a) gli Stati membri raccolgono dati che forniscano dettagli esaurienti sulle catture accessorie di uccelli marini nell'ambito delle attività di pesca, comprese le catture accidentali della berta delle Baleari, che è una specie in pericolo critico. Entro il 15 aprile di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato XXII. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della CGPM entro il 30 aprile di ogni anno;

b) gli Stati membri valutano, entro il 2024, l'efficacia di almeno due misure transitorie di mitigazione elencate nell'allegato XVIII nel migliorare lo stato di conservazione delle specie di uccelli marini, ridurre e, ove possibile, eliminare il rischio di catture accidentali di uccelli marini nelle operazioni di pesca e la mortalità ad esse associata.";

51) è inserito il seguente articolo 103 bis:

*"Articolo 103 bis*

#### **Misure di mitigazione**

1. Gli Stati membri sono esortati ad adottare le misure necessarie per attuare la legislazione esistente e misure di mitigazione miranti a ridurre e, ove possibile, eliminare le catture accidentali di tartarughe marine durante le operazioni di pesca, tra cui ad esempio:

a) modifiche degli attrezzi da pesca e uso di attrezzi da pesca alternativi;

b) restrizioni e fermi temporali e spaziali della pesca, basati ad esempio su misure di riconoscimento spaziale miranti a rilevare la presenza di tartarughe marine;

c) miglioramenti nella marcatura e nel rilevamento degli attrezzi da pesca, compresa la riflettività sonora, come l'uso di reti colorate, riflettori di luce passivi, filo ritorto di diametro maggiore, sugheri o altri materiali all'interno della rete, composti metallici con caratteristiche

di rilevazione sonora quali il solfato di bario e reti illuminanti dotate di bastoncini luminosi a batteria;

- d) introduzione di soglie massime di potenziali catture accessorie e uso di dispositivi di esclusione delle tartarughe basati su strumenti di cernita e orientamento delle tartarughe; e
- e) norme riguardanti il comportamento e le strategie di pesca.

2. Gli Stati membri sono esortati ad agevolare, con attività di formazione e orientamenti adeguati, l'attuazione di misure volte ad evitare che le tartarughe restino impigliate durante l'attività predatoria e a ridurre la mortalità dopo il rilascio.

3. Entro il 2026 gli Stati membri notificano alla Commissione almeno due delle misure di mitigazione adottate ai sensi dei paragrafi 1 e 2. A tale riguardo dovrebbero essere prese in considerazione le zone e le flotte a maggior rischio d'interazione.

4. La Commissione notifica senza indugio le suddette misure al segretariato della CGPM.";

52) è inserito il seguente articolo 105 bis:

*"Articolo 105 bis*

**Misure di mitigazione**

1. Gli Stati membri sono esortati ad ampliare le misure di mitigazione delle catture accessorie per ridurre al minimo ed eliminare, ove possibile, le catture accidentali di cetacei durante operazioni di pesca ritenute dal comitato scientifico consultivo ad alto rischio di catture accessorie. Tali misure di mitigazione sono accompagnate da un adeguato monitoraggio mirante a stabilire l'efficacia delle azioni e possono anche comprendere:

- a) modifiche degli attrezzi da pesca e uso di attrezzi da pesca alternativi;
- b)- miglioramenti nella marcatura e nel rilevamento degli attrezzi da pesca;
- c) restrizioni o fermi temporali e spaziali della pesca, se del caso;
- d) soglie massime di potenziali catture accessorie;
- e) uso di deterrenti acustici;
- f) modifiche del comportamento e delle strategie di pesca.

2. Gli Stati membri sono esortati ad agevolare, con attività di formazione e orientamenti adeguati, l'attuazione di misure volte ad evitare che le tartarughe restino impigliate durante l'attività predatoria e a ridurre la mortalità dopo il rilascio.

3. Gli Stati membri sono esortati ad individuare le zone ad alto rischio d'interazione tra la pesca e i cetacei e, sulla base delle pressioni esistenti, possono prendere in considerazione la possibilità di modificare la legislazione nazionale in vigore.

4. Le parti contraenti cooperanti possono prendere in considerazione, su base volontaria, anche altri tipi di gestione, ad esempio una gestione incentivante che ricompensi gli operatori a basso impatto, ma che contemporaneamente induca quelli poco efficienti ad adottare pratiche migliori o ad abbandonare il settore, oppure una gestione incentivante basata sul mercato che preveda, ad esempio, l'introduzione di un marchio di non pericolosità per i delfini



o di rispetto di questa specie per le attività di pesca con un rischio medio-elevato d'interazione con i cetacei.

5. Entro il 2026 gli Stati membri notificano alla Commissione almeno due delle misure di mitigazione adottate ai sensi dei paragrafi 1, 2, 3 e 4.

4. La Commissione notifica senza indugio tali misure al segretariato della CGPM.";

53) all'articolo 106, il paragrafo 1 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1. Fatte salve disposizioni più severe previste dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i comandanti dei pescherecci annotano nel giornale di pesca le informazioni seguenti:";

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) i casi di cattura accidentale, rilascio e/o rigetto in mare delle specie di squali elencate nell'allegato II o nell'allegato III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo;";

c) è aggiunta la seguente lettera f):

"f) i casi di cattura accidentale di elasmobranchi.";

54) al titolo III, capo I, sezione II, prima della sottosezione 1 sono inseriti gli articoli seguenti:

"Sottosezione -1

Norme minime

*Articolo 106 bis*

#### **Definizione di norme minime**

La presente sottosezione stabilisce norme minime per tutte le zone di restrizione della pesca istituite a livello di CGPM e si applica a tutte le zone di restrizione della pesca istituite a livello di CGPM dopo il 2022.

*Articolo 106 ter*

#### **Misure di gestione**

1. Gli Stati membri monitorano le attività di pesca nella o nelle zone di restrizione della pesca istituite nelle acque soggette alla loro giurisdizione o sovranità.

2. Gli Stati membri forniscono ogni anno alla Commissione l'elenco dei pescherecci autorizzati conformemente all'allegato XIX, indicandone lo sforzo e la capacità e qualsiasi altro parametro ritenuto importante dal comitato scientifico consultivo.

3. La Commissione inoltra senza indugio al segretariato della CGPM l'elenco di cui al paragrafo 2.

*Articolo 106 quater*

#### **Raccolta di dati, monitoraggio e ricerca**

1. Gli Stati membri elaborano, per ogni zona di restrizione della pesca, un piano di monitoraggio scientifico comprendente un insieme di strumenti e orientamenti integrati, al fine di fornire le informazioni necessarie per valutare l'efficacia della zona di restrizione della

pesca nella ricostituzione degli stock e per proteggere gli habitat e gli ecosistemi marini vulnerabili.

Essi comunicano ogni anno alla Commissione i risultati del piano di cui al primo comma.

2. Gli Stati membri provvedono affinché i proprietari dei pescherecci:

a) annotino nel giornale di bordo elettronico o in un documento equivalente, in linea con le norme internazionali e con gli obblighi di comunicazione dei dati previsti dalle raccomandazioni pertinenti della CGPM, le informazioni sulle attività di pesca, i dati sulle catture delle specie principali di cui agli articoli 4, 15, 24, 33, 40, 59, 68, 75, 77 bis, 78, 84, 93 e 98, le catture accidentali e il rilascio e/o i rigetti in mare delle specie sensibili elencate nell'allegato II o nell'allegato III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità;

b) comunichino alle autorità nazionali le informazioni di cui alla lettera a), affinché esse possano riportarle nella relazione nazionale annuale in linea con il manuale del quadro di riferimento per la raccolta dei dati, e alla Commissione.

3. Gli Stati membri possono adottare qualsiasi misura supplementare necessaria per migliorare la raccolta dei dati ai fini del monitoraggio scientifico delle specie principali.

4. La Commissione inoltra al segretariato della CGPM le informazioni contenute nelle relazioni di cui al paragrafo 1 e le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera b).

#### *Articolo 106 quinquies*

#### **Controllo e rendicontazione**

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro e non oltre il 15 aprile di ogni anno, l'elenco dei pescherecci autorizzati che stanno praticando la pesca in periodo di fermo temporaneo in ciascuna zona di restrizione della pesca interessata. Per ciascun peschereccio l'elenco contiene le informazioni di cui all'allegato XIX. La Commissione trasmette tale elenco al segretariato della CGPM entro il 30 aprile di ogni anno.

2. I pescherecci autorizzati a pescare nella zona B sono dotati di un sistema di monitoraggio elettronico a distanza che utilizza una frequenza di trasmissione dei dati più elevata, nonché di un giornale di bordo elettronico correttamente funzionante o di un documento equivalente, e provvedono ad identificare, numerare e marcare adeguatamente gli attrezzi da pesca presenti a bordo o in uso, prima dell'inizio di qualsiasi operazione di pesca o navigazione nella zona di restrizione della pesca. Nella misura del possibile, la frequenza di trasmissione dei dati dei sistemi di controllo dei pescherecci (VMS) o dei sistemi di identificazione automatizzata (AIS) quando un peschereccio entra in una parte qualsiasi di una zona di restrizione della pesca è di almeno una volta ogni 30 minuti.

3. La pesca in zone e periodi vietati è considerata un'infrazione grave. Lo Stato membro di bandiera provvede affinché il peschereccio che commette tale infrazione grave cessi immediatamente le sue attività di pesca e rientri in porto a fini d'indagine.

4. Gli Stati membri inoltrano alla Commissione, entro il 15 maggio di ogni anno, una relazione sulle misure di gestione adottate nelle zone di restrizione della pesca. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che integrino il presente regolamento conformemente all'articolo 140 del medesimo e all'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda il contenuto della relazione, secondo le modalità che saranno convenute a livello di CGPM.

5. La relazione di cui al paragrafo 2 comprende gli elementi seguenti:

- a) informazioni sulle misure di conservazione, controllo e gestione;
- b) l'elenco dei pescherecci autorizzati e le relative informazioni sulle autorizzazioni nella zona di restrizione della pesca;
- c) i risultati dei programmi di ispezione, compreso almeno il numero delle infrazioni rilevate, il tipo di infrazione e le sanzioni applicate;
- d) informazioni sulle attività all'interno della zona di restrizione della pesca (pesca, transito, ecc.);
- e) un piano d'azione riguardante i pescherecci e i proprietari di pescherecci per i quali siano state constatate infrazioni, al fine di rafforzare il monitoraggio dei pescherecci battenti bandiera del loro Stato membro nelle acque della zona di restrizione della pesca.

7. Entro il 31 maggio di ogni anno la Commissione inoltra al segretariato della CGPM la relazione di cui al paragrafo 3.";

55) l'articolo 107 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 107*

**Istituzione di una zona di restrizione della pesca**

1. È istituita una zona di restrizione della pesca nella parte orientale del Golfo del Leone, delimitata dalle linee che uniscono le coordinate geografiche specificate nell'allegato XI, parte A.
2. Nella parte A, zona (1), sono vietate la pesca di stock demersali da parte di pescherecci professionali che usano reti da traino, palangari di fondo e pelagici e reti da posta fisse e la pesca ricreativa.
3. Nella parte A, zona (2), è vietata la pesca di stock demersali con reti da traino, palangari di fondo e pelagici e reti da posta fisse dal 1° novembre al 30 aprile di ogni anno.";

56) l'articolo 108 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 108*

**Sforzo di pesca**

1. Per gli stock demersali, lo sforzo di pesca (giorni in mare) dei pescherecci che utilizzano reti da traino, palangari di fondo e pelagici e reti da posta fisse in una zona di restrizione della pesca di cui all'articolo 107 non supera il livello dello sforzo di pesca applicato nel 2008 da ciascuno Stato membro in tale zona.
2. Gli Stati membri non trasferiscono lo sforzo di pesca tra pescherecci autorizzati a pescare nella zona di restrizione della pesca che usino attrezzi diversi.";

57) l'articolo 112 è soppresso.

58) l'articolo 113 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 113*

**Zone di restrizione della pesca**

1. La pesca con reti a strascico è vietata nelle zone seguenti:

- 1) zona di restrizione della pesca "Est del Banco Avventura" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell'allegato XI, parte B;
- 2) zona di restrizione della pesca "Ovest del Bacino di Gela" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell'allegato XI, parte B;
- 3) zona di restrizione della pesca "Est del Banco di Malta" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell'allegato XI, parte B.

2. Nelle zone di restrizione della pesca di cui al paragrafo 1 non è autorizzato nessun tipo di attività di pesca demersale, compresa la pesca ricreativa, indipendentemente dalla lunghezza fuori tutto del peschereccio.";

59) all'articolo 115 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

"4. È vietata la pesca di acciughe o sardine con ciancioli e reti da traino pelagiche nella zona delimitata dalle linee che uniscono le coordinate specificate nell'allegato XI, parte D.";

60) al titolo III, capo I, sono inserite le sezioni seguenti:

*"Sezione V*

*Trasbordi*

*Articolo 120 bis*

**Ambito di applicazione**

1. Fatto salvo l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1224/2009, la presente sezione disciplina le operazioni di trasbordo nella zona di applicazione dell'accordo CGPM di cui all'allegato I.
2. Sono vietati i trasbordi in mare fuori dalle acque dell'Unione, salvo casi di forza maggiore legalmente accertati da un'autorità di controllo all'interno della zona di applicazione dell'accordo CGPM.
3. I trasbordi sono autorizzati solo nei porti, nei punti di sbarco o in luoghi situati in prossimità della costa appositamente autorizzati, previa autorizzazione e alle condizioni stabilite nella presente sezione.
4. Il trasbordo non è effettuato se uno dei pescherecci interessati figura nell'elenco delle navi INN della CGPM.
5. Ai fini della presente sezione, il trasferimento, la pesca con rete da traino a coppia e le operazioni di pesca che comportano un'azione congiunta (operazioni di pesca congiunte) da

parte di due o più pescherecci degli Stati membri o delle parti contraenti della CGPM non sono considerati trasbordi.

#### *Articolo 120 ter*

### **Operazioni di trasbordo in porto**

1. Un'operazione di trasbordo in porto è autorizzata solo previa autorizzazione delle autorità degli Stati membri costieri e delle autorità di bandiera dei pescherecci.
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è rilasciata dopo che le autorità di bandiera del peschereccio hanno verificato che le attività svolte dai pescherecci partecipanti al trasbordo sono conformi alle misure di conservazione e di gestione della CGPM e che tali pescherecci non hanno praticato attività di pesca INN.
3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 deve essere tenuta a bordo del peschereccio cedente e messa a disposizione durante la procedura di ispezione o di controllo.
4. Il comandante del peschereccio cedente notifica alle autorità dello Stato membro di approdo, almeno 48 ore prima dell'operazione di trasbordo, i dati identificativi del peschereccio ricevente, la data, l'ora e il porto in cui avrà luogo il trasbordo.
5. I dati identificativi di cui al paragrafo 4 includono almeno il nome del peschereccio, il numero assegnatogli dall'Organizzazione marittima internazionale, il numero con il quale figura nel registro CGPM, la marcatura esterna, il porto di immatricolazione e la bandiera del peschereccio.
6. Il comandante del peschereccio ricevente trasmette, 48 ore prima dello sbarco, una dichiarazione di trasbordo CGPM alle autorità competenti dello Stato in cui avverrà lo sbarco.
7. Il comandante del peschereccio ricevente compila e trasmette alle autorità portuali, almeno 24 ore prima dell'inizio del trasbordo, informazioni sulle catture e sui prodotti della pesca presenti a bordo. Le catture sono comunicate indicando le specie e il peso o il numero degli esemplari, a seconda dei casi.
8. Lo Stato membro impone al comandante del peschereccio cedente che presenta la richiesta di trasmettere le informazioni seguenti riguardanti:
  - a) le specie, identificate mediante codice FAO alpha e forma del prodotto;
  - b) le catture a bordo da trasbordare, in kg di peso vivo, peso trasformato e/o numero di esemplari, a seconda dei casi;
  - c) l'ubicazione geografica delle catture (quale registrata nel giornale di bordo);
  - d) il luogo e la data in cui è previsto il trasbordo;
  - e) il peschereccio ricevente, in particolare il nome, il numero di immatricolazione, il numero IMO e la bandiera.
9. Gli Stati membri monitorano i pescherecci che non battono la loro bandiera e che cercano di accedere ai loro porti e fanno in modo che i pescherecci che cercano di accedervi non abbiano praticato attività di pesca e/o connesse alla pesca in violazione di qualunque misura di conservazione della CGPM.

#### *Articolo 120 quater*

### **Dichiarazione di trasbordo CGPM**

1. I comandanti dei pescherecci di LOA superiore a 15 metri battenti bandiera dello Stato membro di appartenenza che partecipano a un'operazione di trasbordo compilano una

dichiarazione di trasbordo CGPM conformemente all'allegato XX in cui specificano tutti i quantitativi di ciascuna specie trasbordata o ricevuta superiore a 50 kg di equivalente peso vivo e/o il numero di esemplari, se del caso.

2. Nella dichiarazione di trasbordo CGPM di cui al paragrafo 1 figurano almeno:

- a) il numero di identificazione esterno e il nome sia del peschereccio cedente che del peschereccio ricevente;
- b) il codice FAO alpha-3 di ogni specie e la zona geografica interessata in cui sono state effettuate le catture;
- c) i quantitativi stimati di ciascuna specie in chilogrammi di peso del prodotto, suddivisi per tipo di presentazione del prodotto, o se del caso il numero di esemplari, compresi i quantitativi o gli esemplari di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione applicabile, in una voce distinta;
- d) il porto di destinazione del peschereccio ricevente;
- e) il porto designato per il trasbordo.

3. I comandanti sia del peschereccio cedente che di quello ricevente trasmettono una dichiarazione di trasbordo non appena possibile e comunque entro e non oltre 48 ore dopo il trasbordo:

- a) al proprio Stato membro di bandiera; e
- b) anche alle autorità competenti del porto interessato, se il trasbordo ha avuto luogo in un porto di un altro Stato membro o in un porto di una parte contraente della CGPM non appartenente all'UE.

4. La dichiarazione di trasbordo CGPM deve essere firmata dal comandante del peschereccio ricevente e dal comandante del peschereccio cedente.

5. I comandanti dei due pescherecci sono entrambi responsabili dell'esattezza dei dati riportati nelle rispettive dichiarazioni di trasbordo CGPM.

6. Una copia della dichiarazione di trasbordo CGPM è tenuta a bordo di ciascun peschereccio fino allo sbarco di tutte le catture e di tutti i prodotti.

#### *Articolo 120 quinquies*

### **Misure di monitoraggio e controllo**

1. Il margine di tolleranza autorizzato per le stime dei quantitativi di pesce trasbordato o ricevuto, in chilogrammi di peso vivo, riportate nella dichiarazione di trasbordo CGPM è del 10 % per tutte le specie.

2. Le autorità portuali esaminano le informazioni ricevute, se necessario in collaborazione con le autorità di bandiera dei pescherecci, al fine di verificare la coerenza tra le catture, i trasbordi e gli sbarchi dichiarati da ciascun peschereccio. La verifica è effettuata in modo da arrecare il minor disagio possibile e limitare al massimo eventuali interferenze con le attività del peschereccio, evitando di compromettere la qualità del pesce.

3. Tutti i pescherecci cedenti e ricevuti autorizzati a effettuare trasbordi sono tenuti ad avere a bordo e ad utilizzare un sistema funzionante di controllo del peschereccio conforme alle norme minime di cui alla raccomandazione CGPM/33/2009/7.

*Articolo 120 sexies*

**Comunicazioni**

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 15 aprile di ogni anno, l'elenco dei porti, dei punti di sbarco e dei luoghi situati in prossimità della costa in cui sono autorizzate le operazioni di trasbordo di cui alla presente sezione.
2. La Commissione trasmette al segretariato della CGPM le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sull'attuazione della raccomandazione CGPM/45/2022/14 entro il 15 aprile di ogni anno.
4. La Commissione inoltra al segretariato della CGPM le informazioni di cui al paragrafo 3 entro il 30 aprile di ogni anno.

*Sezione VI*

*Pesca ricreativa nel Mar Mediterraneo*

*Articolo 120 septies*

**Ambito di applicazione**

La presente sezione stabilisce le norme minime per la gestione, il controllo e il monitoraggio delle attività di pesca ricreativa nel Mar Mediterraneo, nelle GSA da 1 a 27 di cui all'allegato I.

*Articolo 120 octies*

**Divieti**

Fatte salve disposizioni più severe previste dall'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/1241, è vietato:

- a) praticare la pesca ricreativa senza una licenza di pesca o apposita registrazione in corso di validità, conformemente alla presente sezione e a decorrere dalla sua data di applicazione;
- b) vendere o commercializzare catture provenienti da attività di pesca ricreativa;
- c) trattenere qualunque esemplare appartenente alle specie elencate nell'allegato XXI sulle specie vietate;
- d) trattenere qualunque esemplare di taglia inferiore a quelle minime di riferimento per la conservazione adottate dalla CGPM;
- e) pescare in zone protette in virtù delle decisioni della CGPM e conformemente a queste ultime, in particolare sugli habitat sensibili e nelle zone di restrizione della pesca istituite per proteggere gli habitat ittici essenziali e gli ecosistemi marini vulnerabili e nelle zone specificamente vietate alla pesca ricreativa in virtù della legislazione degli Stati membri;
- f) praticare la pesca subacquea con respiratore autonomo;
- g) praticare la pesca subacquea dal tramonto all'alba;
- h) utilizzare simultaneamente fiocine manuali o fucili subacquei e un respiratore autonomo (aqualung);
- i) pescare utilizzando sostanze tossiche, narcotizzanti o corrosive, esplosivi o corrente elettrica.

## *Articolo 120 nonies*

### **Licenze**

Entro il 1° gennaio 2025 gli Stati membri istituiscono e tengono in essere un sistema obbligatorio di licenze o di registrazione applicabile a tutti i pescatori ricreativi.

## *Articolo 120 decies*

### **Controllo ed esecuzione**

1. Gli Stati membri istituiscono e attuano, per le attività di pesca ricreativa effettuate a partire da pescherecci, un sistema di controllo e monitoraggio di tali attività che integri i piani di controllo nazionali esistenti.

Tale sistema si basa su un'analisi dei rischi e tiene conto della frequenza delle attività di pesca ricreativa e delle minacce che esse comportano per le risorse biologiche marine, in particolare per quanto riguarda i divieti di cui all'articolo 120 octies.

3. Gli Stati membri istituiscono e attuano un sistema sanzionatorio efficace contro qualsiasi violazione delle norme di cui al presente capo. Le sanzioni e le pene applicate sono effettive, proporzionate e dissuasive e tengono conto della frequenza delle attività di pesca ricreativa e delle minacce che esse comportano per le risorse biologiche marine, in particolare per quanto riguarda i divieti di cui all'articolo 120 octies.

## *Articolo 120 undecies*

### **Raccolta di dati**

Fatte salve disposizioni più severe previste dall'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri effettuano controlli a campione e indagini sulle attività di pesca ricreativa nelle acque dell'Unione, in particolare nelle loro acque territoriali.

## *Articolo 120 duodecies*

### **Trasmissione di dati**

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 15 gennaio di ogni anno, le informazioni seguenti:

a) l'elenco delle specie di cui è vietata la pesca ricreativa ai sensi della legislazione nazionale e/o locale;

b) l'elenco dei metodi di pesca ricreativa vietati ai sensi della legislazione nazionale e/o locale;

c) le zone specificamente vietate alla pesca ricreativa ai sensi della legislazione nazionale e/o locale;

d) l'elenco delle specie regolamentate per la pesca ricreativa ai sensi della legislazione nazionale e/o locale;

e) qualsiasi misura che disciplini le attività di pesca ricreativa ai sensi della legislazione nazionale e/o locale.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione inoltra al segretariato della CGPM le informazioni di cui al paragrafo 1.";

61) all'articolo 122, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:



"2. L'elenco di cui al paragrafo 1 comprende le informazioni di cui alla prima colonna dell'allegato XXIII e le informazioni seguenti:

- a) il numero CFR del peschereccio e la sua marcatura esterna, conformemente alla definizione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/218;
- b) il periodo durante il quale la pesca e/o il trasbordo sono autorizzati;
- c) gli attrezzi da pesca utilizzati.";

62) l'articolo 128 è così modificato:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) prove da essi fornite a supporto della presunzione di attività di pesca INN, comprese sull'identificazione del peschereccio interessato.";

b) sono aggiunti i seguenti paragrafi da 4 a 6:

"4. Nell'ambito della presente sezione, si ritiene che i pescherecci abbiano svolto attività di pesca INN nella zona di applicazione dell'accordo CGPM se uno Stato membro dimostra che essi hanno praticato una o più delle seguenti attività in violazione delle misure di conservazione e di gestione della CGPM:

- a) attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), i) e j), del regolamento (CE) n. 1005/2008;
- b) attività di cattura nella zona di applicazione dell'accordo CGPM pur essendo senza bandiera;
- c) attività di cattura nella zona di applicazione dell'accordo CGPM senza un adeguato numero di identificazione;
- d) esercizio di attività di pesca o connesse alla pesca in violazione di altre misure di conservazione e di gestione della CGPM.

5. Se del caso, gli Stati membri indagano sulla presunta attività di pesca INN e/o monitorano i pescherecci interessati.

6. Se del caso, gli Stati membri notificano al proprietario del peschereccio interessato che sono state presentate informazioni su tale peschereccio dallo Stato membro ai fini del suo inserimento nel progetto di elenco delle navi INN della CGPM e lo informano delle conseguenze che potrebbero derivare dall'eventuale inserimento effettivo del peschereccio nell'elenco delle navi INN adottato dalla CGPM.";

63) l'articolo 130 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 130*

#### **Progetto di elenco delle navi INN della CGPM**

1. Una volta ricevuto il progetto di elenco delle navi INN dal segretariato della CGPM, gli Stati membri:

- a) monitorano attentamente i pescherecci inclusi nel progetto di elenco delle navi INN e ne rilevano le attività e le eventuali modifiche del nome, della bandiera e/o del proprietario registrato;

b) notificano al proprietario del peschereccio battente la loro bandiera l'inserimento di tale peschereccio nel progetto di elenco delle navi INN della CGPM e delle conseguenze che potrebbero derivare dalla conferma di detto inserimento nell'elenco delle navi INN della CGPM adottato.

2. Una volta ricevuto il progetto di elenco delle navi INN dal segretariato della CGPM, gli Stati membri possono trasmettere, se del caso, le loro osservazioni alla Commissione.

3. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della CGPM almeno 30 giorni prima della sessione annuale della CGPM.

4. Gli Stati membri possono presentare alla Commissione, al più tardi sette giorni prima della sessione annuale della CGPM, qualsiasi informazione supplementare che possa risultare pertinente ai fini della redazione dell'elenco delle navi INN della CGPM.

5. La Commissione inoltra tali informazioni al segretariato della CGPM prima della sessione annuale della CGPM.";

64) tra l'articolo 130 e l'articolo 131 è inserito l'articolo 130 bis seguente:

*"Articolo 130 bis*

**Avvistamenti**

1. Gli Stati membri raccolgono, mediante operazioni di contrasto e sorveglianza condotte dalle loro autorità competenti nella zona di applicazione dell'accordo CGPM, il maggior numero possibile di informazioni ogniqualvolta un peschereccio battente bandiera straniera, di bandiera indeterminata o senza bandiera venga avvistato mentre svolge attività di pesca o connesse alla pesca ritenute illegali, non dichiarate e non regolamentate.

2. Gli Stati membri raccolgono informazioni sugli avvistamenti di pescherecci conformemente alla scheda informativa sull'avvistamento di cui all'allegato VII.

3. In caso di avvistamento di un peschereccio, lo Stato membro che lo ha effettuato notifica senza indugio alle autorità competenti dello Stato membro di bandiera o delle parti contraenti della CGPM o delle parti non contraenti cooperanti di bandiera del peschereccio avvistato la scheda informativa sull'avvistamento e fornisce loro le eventuali immagini registrate del peschereccio e:

a) se il peschereccio avvistato batte bandiera di uno Stato membro, lo Stato membro di bandiera adotta senza indugio le azioni appropriate nei confronti di tale peschereccio. Sia lo Stato membro che ha effettuato l'avvistamento sia lo Stato membro di bandiera del peschereccio avvistato forniscono informazioni sull'avvistamento alla Commissione e all'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), specificando anche le eventuali azioni conseguentemente intraprese;

b) se il peschereccio avvistato batte bandiera di un'altra parte contraente o non contraente cooperante della CGPM, batte bandiera indeterminata o è senza bandiera, lo Stato membro che ha effettuato l'avvistamento fornisce senza indugio alla Commissione e all'EFCA tutte le informazioni pertinenti relative all'avvistamento. Ove opportuno, la Commissione trasmette senza indugio tali informazioni al segretariato della CGPM.

5. Gli Stati membri che effettuano l'abbordaggio di un peschereccio operante senza bandiera ne informano senza indugio la Commissione. La Commissione ne dà notifica senza indugio al segretariato della CGPM.

6. Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione le informazioni pertinenti raccolte in occasione di abbordaggi di pescherecci di parti non contraenti che praticano, in acque non soggette a giurisdizione nazionale nella zona di applicazione dell'accordo CGPM, attività di pesca o connesse alla pesca di specie rientranti nelle misure di gestione della pesca della CGPM. La Commissione informa senza indugio il segretariato della CGPM.

7. I pescherecci e le navi d'appoggio degli Stati membri operanti nella zona di applicazione dell'accordo CGPM raccolgono e comunicano alle rispettive autorità nazionali competenti informazioni a supporto dell'avvistamento dei pescherecci di cui al presente articolo.

8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati che integrino il presente regolamento conformemente all'articolo 140 di quest'ultimo e all'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per quanto riguarda i dati da includere nell'allegato VII.";

65) all'articolo 139, paragrafo 1, sono aggiunti i punti seguenti:

"11) l'applicazione del nuovo modello di scheda sull'avvistamento di cui all'articolo 130 bis e all'allegato VII;

12) le misure relative al rombo chiodato di cui agli articoli da 90 a 94 bis.";

66) tra l'articolo 138 e l'articolo 139 è inserito l'articolo 138 bis seguente:

*"Articolo 138 bis*

**Gestione dei dati, protezione dei dati personali e riservatezza**

1. I dati personali necessari per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, dell'articolo 24, paragrafo 1, dell'articolo 30 ter, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 30 quater, dell'articolo 34, paragrafo 1, dell'articolo 37 ter, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 37 quater, dell'articolo 47, paragrafo 4, dell'articolo 54, dell'articolo 63, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 64, dell'articolo 70, paragrafo 2, dell'articolo 75 quater, paragrafo 1, dell'articolo 78, paragrafo 3, lettera a), dell'articolo 94 bis, paragrafo 1, dell'articolo 96 quater, paragrafo 1, dell'articolo 106 quinquies, paragrafo 2, dell'articolo 126 e dell'articolo 128, paragrafo 3, sono raccolti e trattati dalle autorità degli Stati membri e dalla Commissione per le finalità seguenti:

a) il rispetto degli obblighi di individuazione delle informazioni pertinenti sui pescherecci e di scambio di dati sulla pesca conformemente agli articoli 15, 24, 34, 47, 70, 77, 78, 94 bis e 96 quater del presente regolamento; e

b) il monitoraggio, il controllo, l'ispezione e la sorveglianza delle attività di pesca conformemente agli articoli 54, 30 ter, 30 quater, 37 ter, 37 quater, 63, 64, 126, 106 quinquies e 128 del presente regolamento.

2. I dati personali ricevuti conformemente al presente regolamento non sono conservati più a lungo di quanto necessario per la finalità per la quale sono stati raccolti e, in ogni caso, per più di cinque anni dalla loro raccolta, ad eccezione dei dati personali necessari per dar seguito a denunce, infrazioni e procedimenti giudiziari o amministrativi, che possono essere conservati fino al termine della procedura e dei procedimenti amministrativi o giudiziari in questione o per il tempo necessario per l'applicazione di sanzioni. Se le informazioni sono conservate per un periodo di tempo più lungo, i dati in esse contenuti sono resi anonimi.

3. Le autorità degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento quali definiti dall'articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali che raccolgono e trasmettono a norma del presente regolamento.

4. La Commissione è considerata titolare del trattamento quale definito dall'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali che essa raccoglie e trasmette a norma del presente regolamento.

5. Oltre agli obblighi stabiliti nei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, le autorità degli Stati membri e la Commissione, ciascuno per proprio conto, provvedono a:

- a) garantire il trattamento riservato della trasmissione e della ricezione dei dati elettronici;
- b) adottare le misure necessarie per rispettare le disposizioni in materia di riservatezza e sicurezza stabilite nelle raccomandazioni approvate dalla CGPM, compresi opportuni protocolli di cifratura per garantire la riservatezza e l'autenticità;
- c) rettificare o cancellare, se necessario e su richiesta del segretariato della CGPM, i rapporti o i messaggi elettronici trattati in modo non conforme al presente regolamento;
- d) garantire che i dati elettronici siano conservati e utilizzati solo a fini di monitoraggio, controllo, ispezione ed esecuzione o per altri scopi specificati nel presente regolamento; e
- e) garantire che per tutte le trasmissioni di dati elettronici si utilizzino sistemi di comunicazione dei dati debitamente collaudati con il segretariato della CGPM.

6. Le autorità degli Stati membri e la Commissione garantiscono, ciascuno per proprio conto, la sicurezza del trattamento dei dati personali effettuato ai fini dell'applicazione del presente regolamento, compreso il trattamento dei dati personali da parte delle autorità che hanno il diritto di accedere alle banche dati sulla pesca pertinenti. In particolare, esse adottano le misure necessarie per:

- a) proteggere fisicamente i dati, anche mediante l'elaborazione di piani d'emergenza per la protezione delle infrastrutture critiche;
- b) impedire che i supporti di dati siano letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione;
- c) impedire l'inserimento di dati senza autorizzazione e l'accesso, la modifica o la cancellazione, senza autorizzazione, dei dati personali registrati;
- d) impedire che i dati siano trattati, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione;
- e) garantire che le persone autorizzate ad accedere alle banche dati sulla pesca pertinenti abbiano accesso unicamente ai dati previsti dalla loro autorizzazione di accesso, esclusivamente tramite identità di utente individuali e con modalità di accesso riservato;
- f) garantire la possibilità di verificare e stabilire a quali organismi possono essere trasmessi i dati personali e quali dati sono stati trattati nelle banche dati sulla pesca pertinenti, quando, da chi e per quale scopo;
- g) impedire, in particolare mediante tecniche di cifratura appropriate, che i dati personali vengano letti, copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione mentre sono trasmessi da o verso le banche dati sulla pesca pertinenti, oppure durante il trasporto dei supporti di dati; e
- h) monitorare l'efficacia delle misure di sicurezza di cui al presente paragrafo e adottare le misure organizzative necessarie riguardanti il monitoraggio interno per garantire l'osservanza del presente regolamento.";

67) gli allegati VII, VIII e XI sono sostituiti come indicato al punto 1) dell'allegato del presente regolamento;

68) sono aggiunti gli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII e XXIII come indicato al punto 2) dell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*La presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*